

**CONVENZIONE OPERATIVA
TRA
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E
L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**

Considerato che:

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) svolge una funzione centrale nella proiezione internazionale del sistema Italia ed in particolare nel rafforzare la presenza economica italiana a livello internazionale e che a questo fine è essenziale promuovere in primo luogo i rapporti, le relazioni e le alleanze del sistema italiano della ricerca e dell'innovazione tecnologica con i sistemi degli altri principali paesi, sia nell'ambito dell'Unione europea, sia a livello internazionale;
- l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è il principale ente di ricerca pubblico italiano per l'astronomia e l'astrofisica, controllato dal MUR, e promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri, progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia per lo studio e l'esplorazione del Cosmo e favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell'Astronomia che si rivolgono alla Scuola e alla Società;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ritengono opportuno strutturare con la presente Convenzione operativa le modalità di scambio e cooperazione delle risorse umane anche per favorire la collaborazione e al contempo la proiezione del Sistema Italia all'estero.

Visto:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", che, al comma 1, dispone che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", (in particolare), l'art. 23-bis introdotto dall'art. 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, come sostituito dall'art. 5 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43, che prevede disposizioni per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione anche fra le pubbliche amministrazioni ed il comma 7 che prevede la possibilità, sulla base di appositi Protocolli di Intesa tra le Parti, per le Amministrazioni Pubbliche di disporre, per singoli progetti, d'interesse specifico delle Amministrazioni stesse, e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;
- il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Istituto Nazionale di Astrofisica in data 14.09.2017, che ha avviato una collaborazione rafforzata fra le due istituzioni per favorire i processi di internazionalizzazione della ricerca e dell'economia italiane, promuovendo sinergie fra i vari soggetti (imprese, università, enti di ricerca ed amministrazioni centrali o locali), al fine di accrescerne i livelli di competitività; favorito una maggiore presenza del sistema Italia in ambito internazionale attraverso la promozione di progetti nazionali integrati idonei a perseguire una migliore valorizzazione delle eccellenze presenti ed emergenti sul

territorio nazionale, nonché promosso forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato con il potenziamento di esperienze aggregative e l'integrazione dei sistemi ricerca-formazione-innovazione che siano internazionalmente competitivi;

- le disposizioni dettate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigenti nonché dai vigenti CCI sottoscritti a livello di Ente e locale.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Istituto Nazionale di Astrofisica di seguito denominate le Parti, concordano quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. Le Parti si impegnano ad instaurare una stretta collaborazione al fine di rafforzare l'internazionalizzazione della ricerca e dell'economia italiane.
2. Le Parti curano il mutuo raccordo tenuto anche conto del ruolo di rappresentanza, coordinamento e tutela degli interessi richiamati nelle premesse svolto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la sua struttura centrale e la sua rete di Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari all'estero.

Articolo 2

Modalità

1. Nell'ambito delle finalità suindicate ed esplicitate nel Protocollo d'Intesa, l'INAF può proporre l'assegnazione temporanea (distacco) di proprio personale (una unità) presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione generale per la promozione del sistema Paese.
2. L'INAF, promuove, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la partecipazione di funzionari diplomatici ad iniziative di formazione nell'interesse della promozione della ricerca e innovazione italiana.

Articolo 3

Disciplina dell'assegnazione temporanea (distacco) del personale dell'INAF presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

1. L'INAF individua attraverso le proprie procedure interne e previa delibera autorizzativa del proprio Consiglio di Amministrazione il personale, in un numero pari ad una unità, che collaborerà a tempo pieno con il MAECI, informandone preventivamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese, ove il predetto personale collaborerà.
2. L'assegnazione temporanea (distacco) del predetto personale dipendente dell'INAF ha una durata biennale ed è rinnovabile mediante accordo scritto fra le Parti ferma restando la facoltà del MAECI di disporre in qualsiasi momento la cessazione dell'assegnazione temporanea. Al predetto personale viene riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dai CCNL del comparto di appartenenza e correlati CCI stipulati a livello di Ente e locale.
3. Tutti gli oneri relativi alle risorse umane temporaneamente assegnate in distacco (ivi compresi i contributi previdenziali, assistenziali ed erariali) restano a carico dell'INAF sia

per quanto riguarda il trattamento fondamentale che per gli oneri accessori. Il MAECI assicurerà al personale dipendente dell'INAF distaccato stabilmente l'accesso a titolo gratuito alla mensa durante il periodo di durata del distacco, previa attestazione di non percepire, o di aver rinunciato alla percezione, di buoni pasto o altre forme di rimborso del costo del pasto da parte del proprio datore di lavoro.

4. Il personale INAF che si rechi in trasferta o in missione nell'ambito della collaborazione oggetto della presente convenzione, ottenuta l'autorizzazione del MAECI, dovrà comunicarlo all'INAF, che in tal modo garantisce la copertura delle relative spese nonché la copertura assicurativa.
5. Considerato che gli ambiti della collaborazione disciplinati dalla presente Convenzione sostanziano una positiva ricaduta per l'INAF in termini di ampliamento delle possibilità di accesso delle proprie strutture ai Programmi ed agli accordi internazionali di cooperazione in materia di ricerca ed innovazione, gli oneri relativi a tali missioni saranno a carico dell'INAF.
6. L'intero periodo di attività presso il MAECI sarà valutato e considerato ai fini delle procedure per gli avanzamenti di carriera ed i relativi scatti di anzianità contestualmente maturati se previsti dal contratto; inoltre, le risorse umane di cui alla presente convenzione potranno usufruire dei fondi previsti per la formazione del personale dell'ente di appartenenza per tutta la durata della collaborazione.
7. L'unità di personale dell'INAF in distacco presso il MAECI- Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese dovrà conformarsi al Codice di comportamento del MAECI (DM 1600/1759 del 18.9.2014) (reperibile sul sito del MAECI, nella sezione "Amministrazione trasparente") ed alle indicazioni generali e specifiche impartite dalle competenti figure del MAECI in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08.
8. Con riferimento al trattamento dei dati personali della predetta unità di personale INAF, le Parti convengono che MAECI e INAF opereranno in qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, hanno messo a punto l'informativa congiunta all'interessato in materia di privacy, prevista dall'art. 13 del citato Regolamento, il cui testo è riportato nell'Allegato 1. Le Parti convengono che sia l'INAF a sottoporre l'informativa alla predetta unità di personale prima del suo distacco presso il MAECI.
9. Al personale distaccato dell'INAF sarà rilasciato un tesserino d'accesso (carta bianca, su istanza del CdR richiedente), che durerà per il periodo dell'assegnazione temporanea, sarà utilizzato per l'accesso al MAECI ed ai parcheggi riservati e servirà inoltre per il riconoscimento dell'interessato all'interno del dicastero.

Articolo 4

Assunzione di efficacia e durata

1. La presente Convenzione, che decorre dalla data della firma (congiunta delle Parti contraenti), ha durata quadriennale e potrà essere rinnovata con uno scambio di comunicazioni tramite pec.
2. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata d'intesa tra le Istituzioni contraenti.

Articolo 5

Recesso dall'accordo

1. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento mediante comunicazione scritta nel rispetto di un preavviso di novanta giorni.
2. In circostanze eccezionali, MAECI, INAF ed il personale oggetto della convenzione, di concerto, hanno la facoltà di porre fine alla convenzione senza necessità di preavviso.

Articolo 6

Sottoscrizione

1. La presente convenzione, costituita da un unico originale elettronico, viene sottoscritta dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.
2. Per ogni eventuale controversia che dovesse derivare dall'applicazione o interpretazione della presente Convenzione le Parti convengono nel ritenere competente il Foro di Roma.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto

DATA*¹

FIRMA**

Per il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Il Direttore Generale per la Promozione
del Sistema Paese

FIRMA**

Istituto Nazionale di Astrofisica
Il Presidente
Prof. Marco Tavani

¹ *La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

** Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.